



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 23/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 13 dicembre 2013, n. 336

Determinazione Dirigenziale del 18 maggio 2009 n. 267 ad oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. relativa ad un impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornarella (FG), in località "Terrenove" - proponente: Inergia S.p.A. - Via del Tritone 125, 00187 Roma" Ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3782 del 27.06.2012.

L'anno 2013 addì 13 del mese di dicembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia,, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con Determina Dirigenziale del 18.05.2009 n. 267, pubblicata sul B.U.R.P. n. 114 del 24.07.2009, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche e V.I.A., considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, comprensiva della valutazione integrata, determinava, ai sensi del Regolamento Regionale 16/2006 e della Legge Regionale 11/2001 e ss. mm. li., di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale sette aerogeneratori (nn. 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13), ridotti a cinque, non individuando in modo univoco i due aerogeneratori da escludere, in applicazione del parametro di controllo.

A seguito di ricorso proposto da Inergia S.r.l. per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 267/2009, il TAR Puglia, Sezione di Bari con sentenza n. 1369 del 19.09.2011 annullava la Determinazione Dirigenziale n. 267/2009 specificando che "restano salvi per la ricorrente gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening ossia l'esonero dalla valutazione d'impatto ambientale per cinque aerogeneratori su quattordici"

Con nota prot. n. 9649 del 20.10.2011 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS comunicava alla società Inergia S.p.A. l'avvio del procedimento di riesame della D.D. del 18.05.2009 n. 267 in esecuzione della sentenza del TAR Puglia - Bari n. 1369/2011

Con nota prot. n. 832 del 25.01.2012 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VASchiedeva alla società Inergia S.p.A. di operare la propria arbitraria selezione dei due aerogeneratori tra quelli da riesaminare e già oggetto di esonero.

La società ricorreva in Consiglio di Stato per la riforma parziale della sentenza del TAR Puglia - Bari n. 1369/2011, limitatamente alla parte in cui il giudice di prime cure aveva limitato gli effetti positivi dello screening a soli cinque aerogeneratori su quattordici proposti invece che a tutti i dodici giudicati ambientalmente compatibili, deducendo il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il TAR Bari nel rendere la sentenza.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 1486/2012 del 18 aprile 2012, sospendeva l'esecutività della sentenza gravata ritenendo sussistente il fumus boni juris dell'appello in relazione all'esonero della

valutazione di impatti ambientali per (soli) cinque aerogeneratori anziché per gli aerogeneratori risultati idonei dalla Regione sotto l'aspetto ambientale.

Con nota del 18.05.2012, acquisita al prot. n. 4243 del 28.05.2012, la società Inergia S.p.A. comunicava al Servizio Ecologia gli esiti del ricorso in Consiglio di Stato chiedendo all'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S. [...]

- di prendere atto e confermare espressamente che l'efficacia temporale della determinazione di esclusione da V.I.A. n. 267/2009 deve intendersi automaticamente sospeso per effetto di *factum principis* (ritardo dell'Amministrazione nel concludere il procedimento di autorizzazione unica) e causa di forza maggiore (pendenza dei numerosi giudizi sopra richiamati) ed automaticamente prorogato per successivi 3 anni a partire dal 18.04.2012 data di emissione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1486/2012, immediatamente esecutiva, e che ha chiarito l'idoneità ambientale di 12 dei 14 aerogeneratori del Parco Eolico;

- ovvero in via subordinata, di disporre la proroga dell'efficacia e della validità del parere di esclusione del progetto dalla procedura di VIA disposto con Determina n. 267/2009, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.R. 11/2001, per il periodo di anni 3 dalla data di scadenza dell'efficacia.

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3782 del 27 giugno 2012 pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto da Inergia, accogliendo l'appello ai sensi di cui in motivazione, stabiliva che "il procedimento di verifica preliminare deve essere ripreso a valle della prima fase incentrata sul giudizio di compatibilità ambientale delle 12 infrastrutture energetiche e concluso con un provvedimento formale senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali"

Con nota prot. n. 8577 del 13.09.2012, acquisita al prot. n. 7452 del 18.09.2012 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche regionale, in riscontro alla nota inviata dalla società Margherita S.r.l., (prot. n. 8446/2012 del Servizio Energia regionale) comunicava che[...] fatto salvo l'eventuale diverso parere da parte del Servizio Ecologia regionale, al quale è indirizzata per competenza la presente nota, procederà alla conclusione positiva del procedimento di Inergia S.p.A., esattamente per gli aerogeneratori identificati ai nn. 1, 8, 10, 12, e 13 per i quali non sono risultate interferenze con gli aerogeneratori della società Margherita S.r.l.

Con nota prot. n. 9070 del 27.09.2012, acquisita al prot. n. 8402 del 17.10.2012 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche regionale, in riscontro alla nota inviata dalla società Margherita S.r.l., (prot. n. 8844/2012 del Servizio Energia regionale) invitava [...] alla luce dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 875/2012 REG. PROV. CAU. del 29.02.2012, relativo al ricorso presentato dalla Società Margherita S.r.l. avverso la Sentenza del TAR di Bari, che rimette in gioco tutti e 10 gli aerogeneratori considerati idonei sotto il profilo ambientale, come da Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia n. 266/2009, sospendendo di fatto l'esecutività della Sentenza del TAR Bari, l'ufficio ha rilavato la sussistenza di sovrapposizioni tra i 5 aerogeneratori di Inergia S.p.A. e quelli di Margherita S.r.l., le Società Inergia S.p.A., Margherita S.r.l., Fortore Energia S.p.A., Sorgenia S.p.A. e il Servizio Ecologia - Ufficio Program-mazione, Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S. regionale a partecipare ad un tavolo tecnico per discutere della problematica delle sovrapposizioni degli aerogeneratori dei progetti presentati.

Con nota prot. n. 9567 del 14.11.2012 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S. regionale riscontava la nota prot. n. 4243/2012 comunicando alla società Inergia S.p.A. l'ammissibilità dell'istanza di proroga e chiedendo, al fine di consentire all'Ufficio di adempiere a quanto richiesto, di trasmettere una perizia giurata firmata da un tecnico abilitato, attestante l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendano il progetto significativamente impattante nonché nulla è cambiato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento e che lo stato dei luoghi interessati dall'intervento in oggetto e le aree confinanti non sono nel frattempo mutati, e sono quindi conformi al progetto a suo tempo valutato positivamente.

Con nota prot. n. 10904 del 19.11.2012 il Servizio Energia, nel richiamare una comunicazione dello

scrivente Servizio del 15.11.2012 rilevava come fosse decorso il termine di validità delle DD di screening e di VIA adottate dallo scrivente ufficio per i progetti presentati dalle società Daunia Wind, Sorgenia e Fortore Energia, rappresentando come Inergia S.p.A. fosse l'unica società ad aver rispettato i requisiti di ammissibilità dell'istanza di proroga previsti dalla L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.

Con nota del 13.12.2012 ed acquisita la prot. n. 533 del 23.01.2013, la società Inergia S.p.A. riscontrava la nota prot. n. 9567/2012, inviando la perizia giurata richiesta, dichiarando che [...] nulla è cambiato relativamente alla normativa di riferimento dei sistemi vincolistici nell'area di intervento e che lo stato dei luoghi interessati dall'installazione degli aerogeneratori e delle aree confinanti nell'arco di 0,5 km dalla posizione degli stessi, non sono nel frattempo mutati, e sono quindi conformi al progetto a suo tempo valutato positivamente.

Con nota prot. n. 1288 del 13.02.2013, acquisita al prot. n. 2163 del 27.02.2013 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia regionale comunicava che [...] la Conferenza di Servizi del procedimento atto all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione di Energia Elettrica da fonte Eolica della potenza elettrica di 13,750 MW sito nel Comune di Stornarella (FG), è positivamente chiusa, fatto salva l'acquisizione della proroga della determinazione dirigenziale n. 267 del 18.05.2009 del Servizio Ecologia.

Con nota inviata via PEC in data 04.07.2013, acquisita al prot. n. 6667 del 08.07.2013, la società Inergia S.p.A. sollecitava il Servizio Ecologia a rilasciare la proroga della Determinazione Dirigenziale del 18.05.2009 n. 267 e in subordine chiedeva al Servizio Energia regionale di esercitare i poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio della proroga nel termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima.

Con nota inviata via PEC in data 23.09.2013, acquisita al prot. n. 9254 del 02.10.2013 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia regionale rimetteva alla presidenza della Giunta regionale, in applicazione della D.G.R. 35/2007, il procedimento di proroga affinché provvedesse ad adottare la determinazione sostitutiva.

Con nota prot. n. 11030 del 25.11.2013, lo scrivente ufficio ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3782 del 27.06.2012 nella parte in cui prevede che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere ripreso a valle della prima fase incentrata sul giudizio di compatibilità ambientale delle dodici infrastrutture energetiche e concluso con un provvedimento formale senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionale.

Con nota dell'11.12.2013, acquisita al prot. n. 11663 del 12.12.2013 del Servizio Ecologia, la società Inergia S.p.A. inviava le proprie osservazioni in riscontro alla nota di comunicazione di avvio del procedimento di ottemperanza alla richiamata Sentenza del CdS.

Considerato che:

Il Consiglio di Stato pronunciandosi con sentenza n. 3782/2012 sul ricorso presentato dalla società Inergia ha stabilito che [...]sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza accogliere l'appello e riformare la impugnata sentenza nella parte in cui ha limitato l'esonero dalla procedura di v.i.a a soli 5 aerogeneratori su 14, invece che 12 a suo tempo ritenuti idonei sotto il profilo ambientale e dunque sottratti alla procedura [...]il procedimento di verifica preliminare deve essere ripreso a valle della prima fase incentrata sul giudizio di compatibilità ambientale delle 12 infrastrutture energetiche e concluso con un provvedimento formale senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali.

L'istanza di proroga è stata presentata in data successiva all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1486 del 18.04.2012 ed è antecedente alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato alla quale si intende ottemperare.

A valle della sentenza del Consiglio di Stato la suddetta istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 18 maggio 2009 n. 267 è da considerare assorbita dal presente provvedimento.

In ottemperanza alla sentenza n. 3782/2012 del Consiglio di Stato, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS avrebbe dovuto riprendere il procedimento di verifica

di assoggettabilità a V.I.A. a valle della prima fase (DD n. 267/2009 ndr) incentrata sul giudizio di compatibilità ambientale delle 12 infrastrutture energetiche e concluso con un provvedimento formale senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali;

Che l'intervento ha le seguenti caratteristiche:

Per tutto quanto premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A/V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 26.06.2012 n. 3782

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato del 26.06.2012 n. 3782 e ai sensi dell'art. 16, comma 7 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di concludere con un provvedimento espresso a valle della prima fase sul giudizio di compatibilità ambientale delle dodici infrastrutture energetiche senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali escludendo dalla procedura di valutazione di impatto ambientale i 12 aerogeneratori ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, giusta Determinazione Dirigenziale del 18.05.2009 n. 267, relativa alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Stornarella (FG) in loc. "Terrenove", proposto da Inergia S.p.A.;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla società Inergia S.p.A., al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, alla Provincia di Foggia, al Comune di Stornarella;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale delle dodici infrastrutture energetiche e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto
